

COMUNE DI MARCHIROLO

PROVINCIA DI VARESE

Regolamento di Polizia Urbana

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina della polizia urbana

Art. 2

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana.

Art. 3

Autorizzazioni – licenze – concessioni – D.I.A. – disposizioni generali

Art. 4

Pubblicità delle licenze, concessioni, permessi, nulla osta, D.I.A. etc.

CAPO II°

DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 5

Occupazioni di spazi ed aree pubbliche

Art. 6

Obblighi del concessionario

Art. 7

Revoca delle concessioni

Art. 8

Estetica e decoro cittadino

Art. 9

Modalità per il carico e lo scarico delle merci.

Art. 10

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali su area pubblica

Art. 11

Occupazioni diverse del suolo pubblico e sue limitazioni.

Art. 12

Insegne, vetrine e pubblicità luminosa

Art. 13

Festoni e luminarie

Art. 14

Proiezioni, audizioni e spettacoli sulle aree pubbliche

Art. 15

Installazione di chioschi ed edicole

Art. 16

Chiusura di strade pubbliche

Art.17

Introdursi o intrattenersi in giardini pubblici oltre l'orario

CAPO III°

PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

Art. 18

Disposizioni di carattere generale

Art. 19

Occupazione di aree pubbliche - Obblighi dei concessionari

Art. 20

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche

Art. 21

Nettezza del suolo

Art. 22

Sgombero della neve da tetti e luoghi privati

Art. 23

Neve o gelo sui marciapiedi

Art. 24

Divieto di getto di opuscoli o foglietti

Art. 25

Maltrattamento di animali

Art. 26

Collari, guinzagli e museruole per cani

CAPO IV

DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 27

Manutenzione degli edifici

Art. 28

Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Art. 29

Collocamento di monumenti, targhe e lapidi

Art. 30

Depositi in proprietà private

Art. 31

Fumi ed esalazioni

Art. 32

Atti contro il decoro, la decenza e la moralità

Art. 33

Pornografia, decenza pubblica e personale

Art. 34

Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse

Art. 35

Vasche e fontane

Art. 36

Giardini e parchi pubblici

CAPO V

QUIETE PUBBLICA

Art. 37

inquinamento acustico

Art. 38

Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

Art. 39

Rumori nei locali pubblici e privati e nelle pubbliche strade e aree private

Art. 40

Uso di segnalazioni sonore

Art. 41

Criteri per la valutazione e la repressione delle attività rumorose

Art. 42

Schiamazzi, grida e canti, rumori molesti

Art. 43

Detenzione di cani o altri animali che disturbino la quiete pubblica

Art. 44

Cortei e cerimonie

Art. 45

Carovane e nomadi

CAPO VI

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 46

Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

Art. 47

Fuochi artificiali, polveri ed esplosivi

Art. 48

Impianti centralizzati di g.p.l.

Art. 49

Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

Art. 50

Autorimesse

Art. 51

Getto di cose

Art. 52

Segnalazioni e ripari di opere in costruzione

Art. 53

Manutenzione di edifici e pertinenze

Art. 54

Manutenzione di aree di pubblico transito

Art. 55

Ordine di riparazione

Art. 56

Esposizioni sulle pubbliche vie

Art. 57

Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

CAPO VII°

ANNONA ED ESERCIZI PUBBLICI

Art. 58

Norme di rinvio

Art. 59

Esercizi pubblici

Art. 60

Uso di contrassegni del Comune

CAPO VIII°

SANZIONI

Art. 61

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Art. 62

Sequestro e custodia di mezzi e materiali mediante i quali sono state commesse violazioni.

Art. 63

Obbligo di ripristino ed esecuzione d'ufficio

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 64

Entrata in vigore del regolamento

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina della polizia urbana

La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il D. lgs. 267/2000 e successive modifiche.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale ed a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività ed il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana.

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dagli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, nonché dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle

officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si volga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accettare ogni violazione amministrativa.

Art. 3

Autorizzazioni – licenze – concessioni – D.I.A. – disposizioni generali

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze e D.I.A. rilasciate in base al presente regolamento s'intendono accordate:

- a) personalmente al titolare, salva espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con facoltà per l'Amministrazione d'imporre in ogni tempo, nuove condizioni e di sospendere o revocare quelle già concesse, per motivi di pubblico interesse, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;
- e) sotto l'osservanza di tutte le condizioni alle quali la concessione sia stata subordinata, a pena di decadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative in cui il concessionario fosse incorso.

Dell'avvenuto rilascio dovrà essere data comunicazione, a cura degli uffici competenti, mediante trasmissione di copia del provvedimento e del suo eventuale rinnovo al Comando Polizia Locale al fine di agevolarne l'attività di controllo.

Art. 4

Pubblicità delle licenze, concessioni, permessi, nulla osta, D.I.A. etc.

Tutte le licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla osta, D.I.A. , devono essere tenute a disposizione nei luoghi in esse indicati e per il tempo della loro durata.

Esse dovranno essere presentate al Servizio di Polizia Locale e di altre Forze di Polizia che ne facciano richiesta e, in caso di smarrimento o distruzione, i concessionari dovranno richiederne la rinnovazione presentando all'ufficio comunale competente una certificazione dell'Autorità di Polizia dalla quale risulti la distruzione o lo smarrimento.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 150,00 euro.

CAPO II°

DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 5

Occupazioni di spazi ed aree pubbliche

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa (delibera 43/94, per quanto compatibile).

Qualunque occupazione d'area pubblica non può effettuarsi senza il permesso dell'Autorità Comunale.

Chiunque viola la disposizione del presente articolo è punito con una sanzione amministrativa al pagamento di una somma di da 75,00 a 450,00 euro.

Art. 6

Obblighi del concessionario

Il concessionario deve inoltre sottostare, pena la revoca, alle seguenti condizioni:

- a) osservare tutte le prescrizioni o condizioni imposte e limitare l'occupazione alla superficie ed alla durata previste.
- b) Ridurre al pristino stato il suolo occupato, alla scadenza della concessione;
- c) Mantenere lo spazio circostante quello occupato, pulito da ogni immondizia o rifiuto che il concessionario stesso o terzi abbiano sparso o abbandonato, anche in caso di permessi giornalieri per occupazione di spazio per carico o scarico o per lavorazioni di merci, con l'obbligo di curare che resti

libero il transito agli altri veicoli ed ai pedoni, nonché l'accesso alle case private, negozi ed edifici di qualsiasi genere.

d) Provvedere durante l'esecuzione di lavori o di depositi sul suolo pubblico, allo sbarramento della zona interessata, con la speciale osservanza delle norme del Codice della Strada e del relativo regolamento d'esecuzione.

Al calar del sole le segnalazioni di cui sopra devono essere illuminate con appositi fanali a luce rossa che dovranno rimanere accesi sino all'alba. È fatto obbligo dei fanali di segnalazione anche di giorno, in presenza di nebbia, foschia o scarsa visibilità.

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni normative, chiunque viola le prescrizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 300,00 euro.

Dalla violazione consegue l'obbligo immediato del ripristino della situazione di legittimità, pena la revoca della concessione, permesso, autorizzazione ecc., a norma del successivo art. 9.

Art. 7

Revoca delle concessioni

In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, o delle condizioni contenute nell'atto di concessione, sia per ragioni di viabilità o per altri specifici motivi d'interesse pubblico.

L'occupazione di uno spazio maggiore di quello concesso, in caso di recidiva specifica reiterata infraquinquennale, comporterà l'immediata revoca della concessione se l'infrazione di cui sopra ha luogo con tacito consenso di altro concessionario limitrofo. Le sanzioni predette potranno essere applicate anche al concessionario limitrofo che con il suo comportamento abbia favorito l'infrazione.

Nei casi urgenti ed indilazionabili, i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere ordinati anche verbalmente dal personale del Servizio di Polizia Locale e di altre Forze di Polizia.

Nel caso di revoca, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso, all'intestatario della concessione, della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo occorrente fra revoca e scadenza reale.

Art. 8

Estetica e decoro cittadino

Nelle concessioni per l'esposizione d'infissi, insegne, vetrine, quadri, tende solari, merci, banchi, tavoli, etc. oltre alle disposizioni contenute nel Codice della Strada, l'Autorità Comunale terrà conto anche delle esigenze artistiche ed estetiche delle varie località e potrà prescrivere inoltre, determinati tipi di attrezzature e vincolare il titolare della concessione alla manutenzione ed al decoro dell'insieme.

Tutti gli oggetti e manufatti, che servono al posteggio, sono soggetti alla vigilanza degli uffici competenti, al fine di evitare o limitare l'uso, o far modificare la forma o l'aspetto dei medesimi.

Il Sindaco può, con propria ordinanza, imporre ai cittadini la realizzazione di finiture edilizie o pulizie di edifici al fine di garantire il decoro cittadino.

Art. 9

Modalità per il carico e lo scarico delle merci.

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzione ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Chiunque viola le disposizioni col presente articolo è punito con la sanzione amministrativa al pagamento di una somma da 50,00 a 300,00 euro.

Art. 10

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali su area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie od altro connesso all'attività, può essere concessa davanti ai pubblici esercizi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

Le piante ornamentali possono essere autorizzate a tempo indeterminato.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita ai sensi dell'art. 6 comma 3°.

Art. 11

Occupazioni diverse del suolo pubblico e sue limitazioni.

I permessi per carico e scarico, per l'uso di scale aeree, scale a mano, ponti mobili e ponti a cavalletto, sono concessi dall'Autorità Comunale previo nulla osta ed eventuali prescrizioni da parte del Servizio di Polizia Locale.

Tale concessione non è data per le strade, e durante le ore, in cui vi siano limitazioni di viabilità, salvo per operazioni rivestenti carattere di assoluta urgenza, debitamente constatata dall'Autorità Comunale.

La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita ai sensi dell'art. 6 comma 3°.

Art. 12

Insegne, vetrine e pubblicità luminosa

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio e dal Codice della Strada nonché dal Regolamento della Pubblicità, sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose o infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulla strada, che per forma, disegno, colorazione ed ubicazione possano, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, ingenerare confusione con i segnali stradali o produrre abbagliamento.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altro oggetto occupante il suolo pubblico in forza di concessione comunale, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e ricollocazione in pristino, con le eventuali modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni spesa e responsabilità.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salva l'applicazione delle norme citate al 1° comma, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 300,00 euro.

Dalla violazione consegue l'obbligo immediato della rimozione dei manufatti irregolarmente o abusivamente installati, senza pregiudizio di danni eventualmente arrecati.

Art. 13

Festoni e luminarie

Nei luoghi pubblici è vietato collocare addobbi, luminarie o simili, senza avere ottenuto conforme permesso dall'Autorità Comunale.

I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 300,00 euro. Dalla violazione consegue l'obbligo dell'immediata rimozione delle installazioni abusive, senza pregiudizio di eventuali danni arrecati. Alla rimozione può provvedere anche l'Autorità Comunale, salva rivalsa di spesa verso i responsabili.

Art. 14

Proiezioni, audizioni e spettacoli sulle aree pubbliche

Ferme le prescrizioni delle vigenti norme di Polizia Amministrativa e di P.S. circa il rilascio delle autorizzazioni per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni se non dietro specifico particolare permesso dell'autorità Comunale, previo parere del Comando di Polizia Locale. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salva l'applicazione della legge penale e/o delle disposizioni previste da altre leggi o regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 e 300,00 euro.

Dalla violazione consegue l'obbligo della rimozione immediata delle installazioni abusive, senza pregiudizio di eventuali danni provocati. Alla rimozione può provvedere anche l'autorità Comunale, salva rivalsa di spesa nei confronti dei responsabili.

Art. 15

Installazione di chioschi ed edicole

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà al riguardo, essere sempre sentito il parere del Servizio di Polizia Locale.

In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione, nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il Commercio su Aree Pubbliche.

Art. 16

Chiusura di strade pubbliche

È vietato chiudere al traffico strade e piazze pubbliche senza il permesso dell'autorità. Qualora per qualsiasi motivo, quali lavori stradali, manifestazioni, spettacoli ecc., si renda necessaria la chiusura di una o più strade pubbliche, la chiusura medesima potrà avvenire solo a seguito di domanda della persona interessata ed in presenza di conforme ordinanza del Servizio di Polizia Locale. Nell'ordinanza saranno stabilire le condizioni e le modalità per l'esecuzione di quanto richiesto.

Qualora sussistano motivi di assoluta urgenza, la chiusura potrà essere effettuata avvisando preventivamente il Servizio di Polizia Locale il quale, valutata la necessità ed urgenza dichiarata, potrà disporre o meno la chiusura. Se la chiusura è disposta, il Servizio di Polizia Locale farà senza ritardo, seguire l'atto amministrativo conseguente.

Fuori dai casi previsti per le occupazioni di suolo e salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75,00 a 450,00 euro.

Art. 17

Introdursi o intrattenersi in giardini pubblici oltre l'orario

È proibito trattenersi od introdursi nei giardini pubblici ed in ogni altro luogo comunale non permanentemente aperto al pubblico, dopo l'orario di chiusura. I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 150,00 euro.

CAPO III°

PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

Art. 18

Disposizioni di carattere generale

Ferme restando le norme previste da altri regolamenti statali, da leggi o regolamenti regionali, tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente

in vista al pubblico, devono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale che risulti pregiudizievole per il decoro.

Nei luoghi di cui sopra è proibito deporre, lasciar cadere o dar causa che vi cadano, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi alimentari e qualsiasi altra materia che possa, anche potenzialmente, ingombrare o sporcare il suolo pubblico.

È vietato altresì scaricare sul suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio, rifiuti di qualsiasi natura. Lo scarico potrà avvenire nei luoghi e/o con le modalità indicate dall'autorità comunale.

Chiunque viola le disposizioni del 1° e 2° comma è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 300,00 euro. È fatto obbligo ai trasgressori di provvedere all'immediata rimozione dei rifiuti scaricati ed all'eventuale pulizia dell'area. Resta salva, in ogni caso, la facoltà dell'autorità comunale di provvedere direttamente, esercitando rivalsa di spesa nei confronti dei responsabili.

Chiunque viola le disposizioni del 3° comma, salvo che il fatto non costituisca reato è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75,00 a 450,00 euro. Dalla violazione consegue l'obbligo di provvedere alla rimozione immediata dei rifiuti scaricati, nonché all'eventuale pulizia e/o bonifica dell'area interessata. Resta salva la facoltà dell'autorità comunale di provvedere direttamente, esercitando rivalsa di spesa nei confronti dei responsabili.

Art. 19

Occupazione di aree pubbliche - Obblighi dei concessionari

È proibito agli esercenti di caffè, bar, locali di trattenimento e simili, ed a quant'altri occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie od in qualunque modo, di gettare anche momentaneamente, lasciar cadere o dar causa che cada sul suolo pubblico, alcun residuo o che possa comunque sporcare, imbrattare o insudiciare il suolo stesso.

In ogni caso, la relativa pulizia del suolo pubblico è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

I tavolini e le sedie da esporre davanti agli esercizi devono essere solidi, decorosi ed uniformi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 300,00 euro.

Art. 20

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche

Salvo quanto disposto dal regolamento per i mercati settimanali, è proibito ai commercianti su aree pubbliche di qualsiasi mercanzia, ai raccoglitori di rottami, carta, cose usate, agli esercenti i mestieri ambulanti di gettare anche momentaneamente o lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di quanto fa oggetto del loro commercio o industria.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 300,00 euro. È fatto obbligo al trasgressore di provvedere all'immediata pulizia del suolo pubblico.

Art. 21

Nettezza del suolo

È vietato imbrattare o lordare suolo pubblico o gettarvi bucce, pezzi di carta e rifiuti. I proprietari di cani o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli animali sui marciapiedi ed i passaggi pedonali.

È fatto obbligo ai proprietari stessi o a chi li detiene in momentanea custodia, di provvedere sollecitamente alla rimozione delle deiezioni solide dal suolo pubblico.

Fatte salve le sanzioni previste nel regolamento dei rifiuti, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 300,00 euro.

Art. 22

Sgombero della neve da tetti e luoghi privati

In caso di nevicate i proprietari degli edifici devono assicurarsi della resistenza dei tetti e non possono, senza permesso, scaricare la neve sul suolo pubblico. La neve tolta da qualsiasi luogo privato deve essere depositata nei luoghi stabiliti dall'Autorità Comunale. I balconi e davanzali devono essere sgomberati dalla neve prima o durante la spazzatura della via sottostante ed in modo da non recare molestia ai passanti

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 50,00 a 300,00 euro.

Art. 23

Neve o gelo sui marciapiedi

Durante e dopo le nevicate i proprietari di immobili, dalle ore 7:00 alle ore 19:00, dovranno tenere sgomberato il marciapiede o, quando non esista il marciapiede, uno spazio di m 2 antistante la loro proprietà. La neve dovrà essere raccolta sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata e non ostruisca gli scarichi ed i pozzetti stradali. In tempo di gelo devono spargervi segatura, sabbia o altro materiale adatto e mantenerveli, quando ciò sia necessario, per impedire lo sdruciolamento, e tenere sgombrate le bocchette di scarico, situate davanti le loro proprietà.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 300,00 euro.

Art. 24

Divieto di getto di opuscoli o foglietti

È vietato nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti che possano comunque alterare la nettezza del suolo o dare disturbo al pubblico. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate per iscritto dal Sindaco, fatte salve le vigenti disposizioni che regolano la pubblicità.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 150,00 euro.

Art. 25

Maltrattamento di animali

Salvo quanto specialmente previsto dal Codice Penale, dal T.U.L.P.S., nonché da altra specifica normativa, su tutto il territorio comunale è vietato:

- 1) abbandonare animali di qualsiasi specie;
- 2) mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate dalla A.S.L. per fini zooprofilattici;
- 3) detenere animali in spazi angusti e privi dell'acqua e del cibo necessario, ad eccezione degli animali d'allevamento, ferme restando le vigenti disposizioni di legge sulla protezione degli stessi;
- 4) detenere cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e coperto su almeno tre lati, ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie. La catena non deve avere una misura inferiore a metri quattro ed il terminale della stessa deve essere fissato ad un cavo aereo onde permettere all'animale di muoversi senza restare impigliato. Gli animali che per loro uso debbano essere tenuti alla catena, devono sempre poter raggiungere il riparo ed il contenitore dell'acqua;
- 5) svolgere su tutto il territorio comunale, spettacoli od altri intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali e/o siano contrari alla loro dignità ed al rispetto che è loro dovuto.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 300,00 euro, fatte salve eventuali sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato.

Art. 26

Collari, guinzagli e museruole per cani

Fatte salve le norme previste da C.P. e leggi speciali i cani di qualunque razza o taglia non potranno circolare ed essere introdotti in luoghi pubblici ed aperti al pubblico senza essere muniti di guinzaglio e da un microchip della A.S.L. come da L.R. 08.09.1987 n. 30, L.14.08.1991n. 281, circolare D.G. sanità 56/2002 e D.M. 28.02.2003 e successive norme vigenti. Essi dovranno essere denunciati, ai

competenti uffici previsti dalla vigente normativa, dai relativi proprietari o detentori ai fini della vigilanza sanitaria.

Sono fatte salve tutte le particolari disposizioni emanate dal Ministero della Salute.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 300,00 euro.

CAPO IV

DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 27

Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi, i serramenti, l'androne e le scale, le inferriate, le recinzioni ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati, ogni volta che ne venga riconosciuta la necessità dell'Autorità comunale, sotto l'osservanza delle norme del vigente Regolamento edilizio.

I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe e dei numeri civici, ed hanno l'obbligo di provvedere all'estirpazione dell'erba lungo tutta la fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro, dove non esistono i marciapiedi stessi.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere alla rimozione di manifesti affissi contro le disposizioni di legge ed alla cancellazione e pulizia di scritte e disegni, macchie ed insudiciamenti, abusivamente apposti su porte e muri esterni dei fabbricati, fatta salva l'azione pubblica o privata contro i responsabili, qualora individuati.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 300,00 euro. Dalla violazione consegue l'obbligo immediato di provvedere alla prescrizione omessa. Resta salva la facoltà dell'Autorità comunale di provvedere direttamente, limitatamente alla fattispecie di cui ai commi 3° e 4°, esercitando rivalsa di spesa nei confronti dei responsabili/proprietari.

Art. 28

Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Fatte salve le norme del Regolamento Edilizio del C.d.S. e quelle del precedente art. 13 nessuna insegna, iscrizione, cartello o disegno potrà essere opposto su muri o luoghi prospicienti le pubbliche vie, senza autorizzazione del Dirigente preposto.

L'autorizzazione di cui al primo comma potrà essere negata a tutela della bellezza panoramica, della storicità dei luoghi o per altro interesse pubblico non irrinunciabile e dovrà essere sempre negata per le facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75,00 a 450,00 euro. Dalla violazione consegue l'obbligo immediato di provvedere alla rimozione delle installazioni abusive. Resta salva la facoltà dell'autorità comunale di provvedere direttamente, esercitando rivalsa di spesa nei confronti dei responsabili.

Art. 29

Collocamento di monumenti, targhe e lapidi

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'approvazione, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge e del Regolamento Edilizio al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto.

Salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio e/o dalle norme urbanistico-edilizie vigenti, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 300,00 euro. Dalla violazione consegue l'obbligo

dell'immediata rimozione dei manufatti abusivamente installati. Resta salva la facoltà dell'Autorità Comunale di provvedere direttamente esercitando rivalsa di spesa nei confronti dei responsabili.

Art. 30

Depositi in proprietà private

Salvo quanto previsto dal precedente art. 24 e dalle norme vigenti, nelle proprietà private, esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia al decoro della città.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75,00 a 450,00 euro.

Art. 31

Fumi ed esalazioni

Salvo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene e Sanità e dal C.P., è vietato provocare fumi od esalazioni che arrechino danno o molestia. Coloro che, per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che necessariamente determinano fumo, odori nauseanti o molesti, debbono essere preventivamente autorizzati dal Sindaco, sentito il competente ufficio dell'A.S.L.

È comunque vietato:

- a) eseguire le operazioni suddette in luogo pubblico:
- b) compierle senza osservare le necessarie cautele, imposte dalla legge, dalla buona tecnica o dall'Autorità Comunale.

È vietato altresì bruciare sterpi, o rifiuti di giardinaggio o altro materiale all'interno delle proprietà private.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 300,00 euro.

Art. 32

Atti contro il decoro, la decenza e la moralità

In qualsiasi luogo pubblico è vietato compiere atti di pulizia personale ed atti che possono comunque offendere la pubblica decenza.

È altresì vietato esporsi nelle vie e negli esercizi pubblici in costumi che possano offendere il senso della comune moralità.

È anche vietato sedersi sulla panchine in modo anomalo e sedersi, sdraiarsi nelle strade, piazze ecc., arrampicarsi su pali, edifici ecc., introdursi, sdraiarsi e fermarsi sotto androni e portici per mangiare, dormire, bere e compiere comunque atti contrari alla quiete ed al decoro cittadino.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75,00 a 450,00 euro.

Art. 33

Pornografia, decenza pubblica e personale

È vietato esporre in pubblico, distribuire ed offrire in vendita, stampati, scritti o disegni contrari alla pubblica decenza, che possono offendere o che suonino d'offesa al sentimento morale, religioso e patriottico.

È vietato soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò determinati. Tutti gli esercizi di caffè, trattorie, cantine e luoghi di pubblico ritrovo devono essere dotati di servizi igienici, costruiti in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 300,00 euro.

Art. 34

Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse

È vietato guastare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti, sia pubblici che privati.

È vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe viarie, frecce direzionali ed alle strutture relative alla segnaletica stradale come spartitraffico, cartelli, semafori, nonché alle lanterne, lampade,

pali e condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione, nonché legare o affiggere cartelli o manifesti.

È inoltre vietato danneggiare le condutture dell'acqua potabile od incagliarne il funzionamento, le condutture del gas ed in genere tutti gli impianti di interesse pubblico. È fatta salva l'azione penale a carico del trasgressore qualora il fatto costituisca reato.

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75,00 a 450,00 euro.

Dalla violazione consegue l'obbligo del ripristino dei manufatti danneggiati. Resta salva la facoltà dell'Autorità Comunale di provvedere direttamente, esercitando rivalsa di spesa nei confronti dei responsabili.

Art. 35

Vasche e fontane

È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. È vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile. È vietato altresì usare fontane e vasche per qualsiasi tipo di lavaggio.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 300,00 euro.

Art. 36

Giardini e parchi pubblici

Definizione:

I. per parco pubblico si intendono le aree verdi di superficie estesa a prato, anche munite di attrezzature e panchine lungo i viali, eventualmente recintate.

II. per giardini pubblici si intendono le aree attrezzate con panchine, ed eventuali giochi per bambini, nelle quali vi siano zone di verde coltivato ad aiuola;

Nei parchi pubblici è vietato:

A. introdursi, nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli a motore in genere, carretti, cavalli ed altri animali, eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti al guinzaglio, il transito dei velocipedi è consentito a condizione che esso avvenga a passo d'uomo e siano condotti a mano, che i viali non siano sovraffollati di pedoni;

B. calpestare le aiuole, sedersi ai margini delle aiuole o sdraiarsi sulle panchine;

C. guastare o lordare i sedili, rovinare le siepi, salire sugli alberi, appendersi o appoggiarsi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;

E. collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili;

F. permettere che i cani entrino nelle aree attrezzate destinate al gioco dei bambini;

G. qualora il parco sia recintato, introdursi oltre l'orario di chiusura dello stesso.

Nei giardini pubblici, oltre a quanto sopra, è vietato calpestare o coricarsi sulle aree a verde.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze delle città.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, fatta salva l'applicazione del Codice della Strada, è punito con la sanzione amministrativa al pagamento di una somma da 50,00 a 300,00 euro.

CAPO V

QUIETE PUBBLICA

Art. 37

Inquinamento acustico

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 38

Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegua lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salva speciale autorizzazione dell'Autorità Comunale è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 20:00 alle ore 7:00 del mattino.

L'Autorità Comunale può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.

I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda al Regolamento Locale d'Igiene nella parte che disciplina la materia.

Salvo quanto disposto dal Codice Penale, ovvero dalle leggi o regolamenti speciali, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75,00 a 450,00 euro.

Dalla violazione consegue l'obbligo della riduzione dei livelli di rumore, nei limiti previsti dalla vigente normativa, nel caso di attività autorizzata e della chiusura immediata, nel caso di attività abusiva.

Art. 39

Rumori nei locali pubblici e privati e nelle pubbliche strade e aree private

Nei locali pubblici, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da 75,00 a 450,00 euro.

Art. 40

Uso di segnalazioni sonore

Tenute presenti le disposizioni dell'art. 659 del C.P. e del Codice della Strada, sono in genere vietati gli abusi di sirene ed altri strumenti sonori.

In ogni caso il Sindaco, tenuto conto delle circostanze ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni o rumori udibili dalle pubbliche strade e che per la loro insistenza o tonalità siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi, l'uso delle sirene è comunque vietato dalle ore 19:00 alle ore 7:30, per i mesi da ottobre ad aprile, e dalle ore 20:00 alle ore 7:00, per il rimanente periodo dell'anno.

Salvo quanto disposto dal Codice della Strada e dal richiamato art. 659 del Codice Penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 300,00 euro.

Art. 41

Criteri per la valutazione e la repressione delle attività rumorose

L'Amministrazione, su reclamo degli interessati, o d'ufficio, attiva la Vigilanza Sanitaria la quale provvede ad accertare natura e provenienza dei rumori ed il grado d'intensità degli stessi.

Qualora siano riscontrati livelli sonori superiori ai limiti stabiliti dalla normativa la Polizia Locale diffiderà i responsabili ad astenersi o, se sufficiente, a limitare le attività rumorose, fatte salve le sanzioni penali o amministrative a carico dei responsabili ed informerà l'Ufficio preposto all'adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti.

In caso di comportamento recidivo, il Sindaco proporrà le opportune ordinanze al fine di eliminare le fonti di rumore o di limitarne l'orario d'esercizio.

Art. 42

Schiamazzi, grida e canti, rumori molesti

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, specialmente da persone riunite in frotte, tanto di giorno quanto di notte, nonché le grida ed i suoni all'interno dei locali pubblici e simili, che siano percepibili all'esterno, dalle ore 22:00 alle ore 7:00.

È vietato ai conducenti di veicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese o in prossimità dell'abitato, il funzionamento di motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o, comunque, di provocare rombi, scoppi e rumori eccessivi ed inutili. È assolutamente vietato l'uso dello scappamento libero o manomesso durante la circolazione nella zona urbana. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge penale e da leggi speciali.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salve eventuali sanzioni penali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75,00 a 450,00 euro. Dalla violazione consegue l'obbligo della rimozione dei livelli di rumore nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Nel caso il disturbo persista, l'Amministrazione Comunale emetterà ulteriori provvedimenti amministrativi atti a far cessare l'inconveniente.

Art. 43

Detenzione di cani o altri animali che disturbino la quiete pubblica

È vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani od altri animali che disturbino, con insistenti e prolungati latrati con guaiti o altrimenti, specialmente di notte la pubblica quiete.

Gli stessi animali, dovranno inoltre essere sempre tenuti ed accuditi, specialmente negli stabili a condominio, in modo da non causare altre molestie, come la caduta di escrementi, peli o altro sui balconi ed ambienti sottostanti, negli spazi di uso comune o sul suolo pubblico.

Nei casi suddetti, il personale del Servizio di Polizia Locale e di altre Forze di Polizia, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione od a porlo in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salve eventuali sanzioni penali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 300,00 euro.

Art. 44

Cortei e cerimonie

Chi promuove o dirige cerimonie religiose od altro atto di culto, fuori dai luoghi a ciò destinati ovvero cortei, processioni o manifestazioni, dovrà darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima delle cerimonie stesse. Gli organizzatori dovranno sottostare ad eventuali disposizioni impartite in merito dal personale della Polizia Locale.

È vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.

Salvo quanto disposto dal Codice della Strada, dal T.u.l.p.s. o dal Codice Penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 300,00 euro.

Art. 45

Carovane e nomadi

Ai nomadi è vietato sostare sul territorio comunale. Le soste dei medesimi potranno essere consentite solo negli spazi che l'Amministrazione Comunale ha stabilito, nei loro accampamenti dovranno evitare atteggiamenti e comportamenti contrastanti con la pubblica decenza.

Tuttavia, qualora la presenza, specie se massiccia, di dette persone può essere pregiudizievole per l'ordine pubblico o per motivi di ordine igienico-sanitario, il Sindaco ordinerà alle persone insediate nel territorio comunale, non iscritte nelle liste anagrafiche, di abbandonare lo stesso, unitamente alle proprie cose.

Trascorso inutilmente il termine fissato, previa intesa con l'Autorità di P.S., con il Comando Carabinieri, sarà data esecuzione all'ordine ingiunto a mezzo della forza pubblica, fatta salva la facoltà di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del vigente Codice Penale.

Salvo quanto disposto dal T.u.l.p.s. o dal Codice Penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75,00 a 450,00 euro.

CAPO VI

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 46

Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione.

Salvo quanto disposto dal T.u.l.p.s. o dal Codice Penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75,00 a 450,00 euro

Dalla violazione, previo diffida, deve conseguire l'adeguamento degli impianti e/o dei fabbricati e successivamente, in caso d'inottemperanza, la revoca dell'autorizzazione.

Art. 47

Fuochi artificiali, polveri ed esplosivi

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione vigente, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della vendita al minuto senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

È pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Salvo quanto disposto dal T.u.l.p.s. o dal Codice Penale, qualora il fatto costituisce più grave reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75,00 a 450,00 euro. L'oblazione è ammessa previa dimostrazione del conseguimento dell'autorizzazione e/o adeguamento degli impianti o dei fabbricati.

Art. 48

Impianti centralizzati di G.P.L.

Gli impianti centralizzati di G.P.L. (gas di petrolio liquefatto) per uso domestico e industriale, costituiti da recipienti portatili, (bombole) o da serbatoi di accumulo, devono essere realizzati secondo le norme di sicurezza vigenti.

Gli impianti di utilizzazione di G.P.L. costituiti da una sola bombola devono essere installati in modo da rispettare, di massima, le seguenti condizioni di sicurezza:

1. installazione della bombola di G.P.L. all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione (ad esempio: fuori dai balconi o in nicchie chiuse ermeticamente verso l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno);
2. protezione della tubazione fissa metallica, nell'attraversamento delle murature, con guida aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti di intercettazione del flusso. La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura ed all'azione chimica del G.P.L. Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all'apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza in modo da evitare particolare usura, fuga di gas o possibilità di sfilamento del tubo stesso.

Tutti i riferimenti normativi di cui al presente articolo, s'intendono seguiti dalla dizione: "e successive modifiche e/o integrazioni".

Salvo quanto disposto dal Codice Penale, qualora il fatto costituisce più grave reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75,00 a 450,00 euro.

Art. 49

Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane,

pasticcerie o simili, a condizione che siano rispettati i limiti massimi previsti dalla normativa ovvero siano muniti di Nulla Osta rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

1. le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchia non comunicanti con l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno;

2. le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno;

3. le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura ed all'azione del gas di produzione chimica. Le giunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;

4. per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Salvo quanto disposto dal Codice Penale, qualora il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75,00 a 450,00 euro.

Art. 50

Autorimesse

Le autorimesse, sia pubbliche che private, devono osservare le norme di sicurezza contro i pericoli di incendio, emanate dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Antincendi. Esse debbono, inoltre, essere sottoposte alla vigilanza del Comando del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco che rilascerà il relativo certificato di agibilità o prescriverà le opere necessarie ai fini dell'agibilità medesima.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75,00 a 450,00 euro. Dalla violazione consegue l'obbligo dell'adeguamento dei locali alle norme vigenti. L'autorizzazione eventualmente posseduta resta sospesa.

Art. 51

Getto di cose

È proibito gettare da ponti di lavoro e dall'interno di fabbriche e stabili, materiali di demolizione od altro.

Salva azione risarcitoria e/o penale in caso di danni a terzi, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75,00 a 450,00 euro.

Art. 52

Segnalazioni e ripari di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova od il riadattamento e la demolizione di edifici e simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del regolamento edilizio, dovranno collocarsi nella strada adiacente gli opportuni segnali e ripari. Questi dovranno rimanervi fino all'ultimazione dell'opera e durante la notte dovrà tenersi acceso ed affisso uno o più lumi.

Le impalcature ed i ponteggi dovranno essere realizzati ed opportunamente cintati con reti od altro riparo idoneo, in modo da impedire la caduta di qualsiasi materiale sul suolo aperto al pubblico transito.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di legge e regolamenti generali e speciali, vigenti in materia.

Salva azione risarcitoria e/o penale in caso di danni a terzi, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75,00 a 450,00 euro.

Art. 53

Manutenzione di edifici e pertinenze

Ogni edificio con le proprie pertinenze come tetti, cornicioni, camini, balconate e simili, ed ogni altro accessorio, dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione ed assicurato in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, pietre, lastre od altro materiale qualunque, nonché di evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone.

È fatto obbligo ai proprietari e conduttori di edifici, di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico. Tali accessori, in caso di guasti e rotture dovranno essere prontamente riparate o sostituiti.

Salva azione risarcitoria e/o penale in caso di danni a terzi, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75,00 a 450,00 euro.

Art. 54

Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve immediatamente provvedere, altresì, ad una adeguata segnalazione del guasto o della rottura. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Salva azione risarcitoria e/o penale in caso di danni a terzi, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75,00 a 450,00 euro. Dalla violazione consegue l'obbligo immediato del ripristino dei luoghi. Resta salva la facoltà dell'autorità comunale di provvedere direttamente, esercitando rivalsa di spesa nei confronti dei responsabili.

Art. 55

Ordine di riparazione

Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina, l'Autorità competente provvederà con ordinanza, impartendo al proprietario le disposizioni opportune, affinché vengano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.

Non provvedendo il proprietario ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, l'Autorità provvederà d'ufficio a fare eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

Salva azione risarcitoria e/o penale in caso di danni a terzi, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75,00 a 450,00 euro.

Art. 56

Esposizioni sulle pubbliche vie

Chi intende attivare un'esposizione di qualsiasi genere, anche in locali privati prospicienti a vie e piazze pubbliche, deve munirsi di apposita autorizzazione.

Il Sindaco la potrà negare qualora essa dia luogo ad assembramenti dannosi per la sicurezza del traffico e per la pubblica incolumità.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75,00 a 450,00 euro. Dalla violazione consegue l'obbligo della immediata rimozione delle cose esposte.

Art. 57

Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio e tutte le località di libero accesso al pubblico, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati. Ove non vengano illuminate dovranno essere chiusi durante l'orario stabilito dall'Autorità di P.S..

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75,00 a 450,00 euro.

CAPO VII°

ANNONA ED ESERCIZI PUBBLICI

Art. 58

Norme di rinvio

In materia di esercizi pubblici e attività commerciali si applicano rispettivamente la L. 287/91 ed il D.Lgs. 114/98 e successive disposizioni con le relative leggi complementari.

Per la tutela igienico-sanitaria si applicano le norme previste dalle disposizioni vigenti ed in particolare quelle contenute nel Regolamento Locale D'Igiene.

Art. 59

Esercizi pubblici

I pubblici esercizi devono essere tenuti costantemente puliti ed adeguatamente illuminati nelle ore in cui sono aperti al pubblico. Nei locali non possono essere eseguiti operazioni e tenuti atteggiamenti che possano riuscire indecorose o antigienici. L'ampiezza dei locali, le condizioni igieniche e le attrezzature generali dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle vigenti norme igienico-sanitarie e saranno fondamentali elementi di giudizio in occasione della concessione di nuove licenze o subingressi, al fine di permettere un adeguamento delle esistenti strutture commerciali e della rete distributiva cittadina.

In ogni nuovo esercizio pubblico come bar, osterie, locande, caffè ecc., è fatto obbligo di provvedere alla messa in opera di sufficienti servizi igienici. I titolari, ove non sussistano le condizioni richieste, dovranno provvedere conformemente entro il termine stabilito dall'Autorità Comunale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75,00 a 450,00 euro. Dalla violazione consegue l'obbligo dell'adeguamento dei locali alle norme vigenti e/o a quelle stabilite dall'autorità sanitaria e/o comunale.

L'inottemperanza, previa diffida, comporterà la sospensione dell'autorizzazione fino a quindici giorni e, in caso di recidiva, comporterà la revoca.

Art. 60

Uso di contrassegni del Comune

È vietato, al di fuori dei casi autorizzati dall'Amministrazione Comunale, usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione Comunale.

Salve eventuali azioni penali conseguenti, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75,00 a 450,00 euro.

È sempre disposto il sequestro del contrassegno recante lo stemma.

CAPO VIII

SANZIONI

Art. 61

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dal personale della Polizia Locale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzioni amministrative, secondo la procedura prevista dalla L. 24.11.1981 N. 689 e successive modifiche previste per ogni singolo articolo.

Art. 62

Sequestro e custodia di mezzi e materiali mediante i quali sono state commesse violazioni.

Gli Ufficiali e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24.11.1981, n. 689 e del D.P.R. 22.07.1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 63

Obbligo di ripristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dalle norme che precedono ed all'eventuale applicazione delle sanzioni quali sospensioni, revoche, decadenze, chiusure,, etc. in esse previste e riferite ad autorizzazioni, attività etc., il Sindaco può ordinare la remissione in pristino stato e disporre l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati anche fuori dai casi previsti dal D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 64

Entrata in vigore del regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo le pubblicazioni ed approvazioni di legge ed abroga il precedente Regolamento di Polizia Urbana.